COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE IRPEF

INDICE:

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Soggetti passivi	3
Art. 3 - Aliquota di compartecipazione all'addizionale	3
Art. 4 – Esenzione	3
Art. 5 - Entrata in vigore – Effetti	3
Art. 6 - Rinvio a disposizioni di legge	3

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1) Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in applicazione del disposto di cui all'art. 1 comma 3 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come sostituito dall'art. 1 comma 142 lettera a) della Legge 26/12/2006 n. 296.

Art. 2 - Soggetti passivi

 Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Castellazzo Bormida, alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 3 - Aliquota di compartecipazione all'addizionale

- L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.lgs. n. 306/1998 e s.m.i. è determinata nella misura di 0,8 punti percentuali.
- 2) Compete al Consiglio Comunale, salvo diversa disposizione di legge, determinare la percentuale da applicare per ciascun anno . In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota deliberata per il precedente esercizio.

Art. 4 – Esenzione

1) L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 10.000,00

Art. 5 - Entrata in vigore – Effetti

- 1) In conformità a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento, entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione al'Albo Pretorio Informatico della deliberazione di approvazione.
- 2) Il presente Regolamento avrà comunque effetto dal 01.01.2014 in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388.

Art. 6 - Rinvio a disposizioni di legge

1) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

- Deliberazione di approvazione: C.C. n. 12 del 31/03/2007, pubblicata all'Albo
 Pretorio Comunale dal 04/04/2007 al 18/04/2007, esecutiva dal 14/04/2007.
- Ripubblicazione Regolamento (giorni quindici): dal 19/04/2007 al 03/05/2007.
- Effetto: dal 1° gennaio 2007.
- Entrata in vigore: 04/05/2007.
- Deliberazione di modifica: C.C. n. 25 del 02/08/2014, pubblicata all'Albo Pretorio
 Comunale dal 05/08/2014 al 19/08/2014, esecutiva dal 15/08/2014.
- Effetto ai sensi dell'art. 53 comma 16 L. 388/2000: 01/01/2014.
- Entrata in vigore: 20/08/2014.